



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.9 del **15.09.2014**n° **38**

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE PER GLI ALLOGGI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA ALGESIRO.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.09.2014 e 12.09.2014, prot. nn. 28377-29286 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di aggiornamento, aperto al pubblico.

Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO - Presidente.**

E' presente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 19 ed assenti, sebbene invitati, n.11 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANDIDO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.



CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Settore 6° - Lavori Pubblici

Entra il consigliere *Paglione P.*. Consiglieri presenti n.21 compreso il Sindaco.

Su relazione dell'Assessore Zingariello, che illustra la seguente proposta del Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.88 del 3.08.1998, il Comune di Manfredonia approvava, ai sensi dell'art.51 della Legge n.865 del 22 ottobre 1971, il programma costruttivo di edilizia residenziale convenzionata, agevolata e sovvenzionata proposto dalla cooperativa edilizia a r.l. "Algesiro", sito nell'area compresa tra la lottizzazione De Feudis, il cimitero ed il 2° Piano di Zona, per la realizzazione di n. 172 alloggi e ne dichiarava, ai sensi dell'art.52 della citata Legge n.865, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità;
- con la medesima deliberazione si precisava che erano a totale carico del Soggetto Attuatore gli oneri per l'acquisizione dei suoli, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per gli allacciamenti delle urbanizzazioni ai pubblici servizi;
- con deliberazione di G.C. n.1093 del 26.11.1998 si disponeva di procedere all'occupazione d'urgenza dei suoli interessati, autorizzando il Dirigente del Settore "Opere Pubbliche ed Espropriazioni" a disporre l'urgente occupazione delle aree;
- con deliberazione di C.C. n.3 del 22.01.2002 si prendeva atto del nuovo "Programma aggiornato" di cui agli elaborati grafici allegati alla medesima delibera, integrativi e sostitutivi, per la parte in contrasto, di quelli approvati con precedenti delibere di C.C. nn.88/1998 e n.40/2000;
- in data 4 marzo 2002, con rogito a ministero del notaio Nicola Signore, Rep. n. 113121, racc. 27867, registrato a Manfredonia in data 22.03.2002 al n.199 serie 1, trascritto a Foggia in data 26.03.2002 ai nn. 7029/5140, i proprietari espropriandi cedevano in sostituzione di esproprio i suoli interessati dal "Programma aggiornato" di cui alla deliberazione di C.C. n.3/2002, con liquidazione delle indennità da parte della cooperativa;
- nella stessa data del 4 marzo 2002, con rogito a ministero del medesimo notaio Signore, Rep. n. 113123, racc. 27868, registrato a Manfredonia in data 22.03.2002 al n. 200, serie 1, trascritto a Foggia in data 26.03.2002 ai nn. 7030/5141, veniva stipulata la convenzione edilizia tra il Comune di Manfredonia e la citata cooperativa, ai sensi dell'art.35 della Legge 22.10.1971 n. 865, come modificato dall'art.3, comma 63 della L. 662/1996, con la quale il Comune di Manfredonia cedeva alla "Cooperativa Edilizia a r.l. Algesiro" il diritto di proprietà su quattro porzioni di terreno in località Mezzanelle, denominate Comparti C1, C2, C3 e C4, per la realizzazione di n. 148 alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, con esclusione di un terreno destinato ad accogliere n.24 alloggi da realizzarsi da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari;
- la citata Convenzione statuisce, all'art.6, che gli alloggi saranno realizzati: *"in conformità a quanto disposto dalla convenzione tipo statuita dall'art.37 della Legge Regione Puglia n.6 del 12.02.1979 per la concessione relativa agli interventi di edilizia convenzionata, di cui all'art. 8 della Legge 28.01.1977 n.10"*;
 - all'art. 10 che: *"gli alloggi dovranno essere assegnati ed occupati direttamente dai soci aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti per essere assegnatari di alloggi economici e popolari"*, prevede inoltre che gli stessi soci: *"fatto salvo quanto in appresso stabilito in ordine ai prezzi di cessione ed ai canoni di locazione, nei primi cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto finale di assegnazione, potranno venderli o locarli solamente a persone aventi i requisiti per essere*

assegnatarie di alloggi economici-popolari, previa autorizzazione del Comune di Manfredonia che la rilascerà dopo aver accertato che sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi, sempre fatto salvo quanto in appresso stabilito, possono essere alienati o locati, giusta quanto disposto dalle leggi 179/1992 e 85/1994 e successive loro modifiche ed integrazioni”;

- all’art.11 si prevede, poi, che le parti, in conformità a quanto disposto dall’art. 8 della L. 10/77 e dall’art.37 della L.R. n.6/79, convengono che per un periodo di venti anni, a decorrere dal rilascio della concessione edilizia, il prezzo di cessione degli alloggi ed i canoni di locazione degli stessi dovranno essere quelli desunti dal calcolo ivi indicato, tanto che il successivo art.12 statuisce che gli atti di trasferimento della proprietà stipulati in violazione di quanto stabilito sono nulli e la nullità può essere fatta valere da chiunque o essere rilevata d’ufficio dal Giudice;

- con successivo atto di modifica ed integrazione del notaio Filippo Rizzo Corallo del 17.03.2004, rep. 32219, racc. 20561, registrato a Manfredonia il 25.03.2004 al n. 437, si prendeva atto della rinuncia fatta dallo I.A.C.P. in ordine alla realizzazione dei 24 alloggi di edilizia sovvenzionata costituenti il comparto C5, e si effettuava la cessione di tale comparto C5 alla coop. Algesiro per la realizzazione degli alloggi alle medesime condizioni dei precedenti;

- da ultimo sono pervenute al protocollo comunale alcune richieste da parte dei proprietari di alloggi realizzati dalla coop. Algesiro affinché l’Amministrazione Comunale valuti la possibilità di poter eliminare il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione prima della scadenza della convenzione.

Rilevato che la normativa succedutasi nel tempo, dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, sino alla legge 23 dicembre 1998 n. 448, come modificata da ultimo dall’art.1, comma 392, della legge n.147 del 23.12.2013, ha legittimato l’attività di soppressione dei vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento già previsti dall’articolo 35, commi dal quindicesimo al diciannovesimo, della legge n.865 del 22.10.1971, contenuti nelle convenzioni con le quali i Comuni concedevano le aree comprese nei piani di zona, approvati a norma della legge n. 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della citata Legge n. 865/1971.

Letto l’art.5, comma 3-bis, del D.L. 13.05.2011 n.70, conv. in L. 12.07.2011 n. 106, il quale ha disposto testualmente che: *“Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:*

«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”

Visto l’art. 29, comma 16-undecies, della Legge n.14 del 24.02.2012, che ha rimesso ai Comuni la competenza a stabilire la percentuale di cui al predetto comma 49-bis dell’art.31 della L.448/98.

Dato atto che l'art.18 del D.P.R. 380/2001, al quale il comma 49ter fa riferimento, è la trasposizione, nel vigente Testo Unico dell'Edilizia, dell'art.8 della Legge 10/1977 (legge Bucalossi), per cui risulta l'applicabilità di tale normativa alle convenzioni che sono state redatte in attuazione del citato art. 8 L.10/77, stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179.

Rammentato che, i commi 63 e seguenti dell'art.3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, avevano modificato l'art.35 della legge 22 ottobre 1971 n.865, ed in particolare il primo periodo del comma tredicesimo di tale art.35 come di seguito riportato:

*"Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge **28 gennaio 1977 n.10...** ", la quale convenzione deve prevedere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.*

Tenuto conto che la succitata convenzione "Algesiro", rogata nel 2002, è stata compilata con l'applicazione del combinato disposto di cui all'art.35 L. 865/1971, come modificato dall'art.3 della L.662/96, ed all'art.8 della L.10/1977, in conformità alla convenzione-tipo regionale.

Letto il comma 48 dell'art.31 della Legge 448/1998, come modificato dall'art. 1, comma 392, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che stabilisce: *"Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47".*

Rilevato che la rimozione del vincolo riguardante la determinazione del prezzo massimo di cessione consente ai privati di stipulare i contratti di subalienazione delle unità immobiliari convenzionate, senza l'applicazione della sanzione di nullità parziale delle clausole contrattuali previste dagli artt. 7 e 8 della L. 10/77, ora art. 18 del D.P.R. n.380/2001, in caso di prezzi pattuiti in misura superiore a quella consentita dalle convenzioni per le vendite successive alla prima o le sanzioni stabilite nelle convenzioni ex art.35 L. 865/1971.

Precisato che, relativamente alle convenzioni per l'edilizia abitativa previste dall'art. 8, commi 1, 4 e 5 della legge 10/1977 - ora art. 18 DPR 380/01, può consentirsi la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione previo versamento del contributo di costruzione, da cui la legge esonera in caso di impegno ad applicare prezzi di vendita e canoni di affitto calmierati, contributo da calcolarsi in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta, oltre agli interessi di legge.

Preso atto che il detto comma 49bis, con le modifiche introdotte dalla Legge n.14/2012, subordina la rimozione del vincolo ai seguenti presupposti:

- 1) al decorso di almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento;
- 2) alla richiesta del singolo proprietario;
- 3) per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale del richiedente, determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo calcolato a norma del comma 48, art.31, L.448/98, con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, secondo i criteri che devono essere stabiliti dal Comune.

Tenuto presente che con la rimozione del vincolo viene meno la finalità economico sociale che ha originato l'intervento edilizio in oggetto, per cui il corrispettivo determinato ai sensi del comma 48, art.31 L. 448/98 viene ridotto, in mancanza di ulteriori giustificazioni, esclusivamente in ragione della durata residua del vincolo.

Dato atto che il citato comma 49-bis, richiamato dal comma 49-ter, si riferisce unicamente ai *“vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse”*, in relazione alle alienazioni successive al primo trasferimento, ossia prevede che la rimozione dal vincolo possa essere perfezionata dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

Precisato che la rimozione del vincolo in oggetto non elimina eventuali ulteriori vincoli derivanti da contributi pubblici concessi, per cui in sede di domanda i richiedenti dovranno indicare se l'alloggio costruito ha beneficiato di contributi pubblici e/o mutui agevolati, specificando se gli stessi siano stati erogati in conto capitale od in conto interessi; in quest'ultimo caso si dovrà indicare la durata e la data di scadenza del contributo pubblico e/o del mutuo agevolato. In tali evenienze dovrà valutarsi con successivo provvedimento le conseguenze dei vincoli derivanti dalla concessione di contributi pubblici e/o di mutui agevolati.

Rilevato che, a norma dell'art. 49bis cit., l'eliminazione del vincolo è una facoltà concessa ai proprietari degli alloggi convenzionati, i quali possono comunque commerciare gli alloggi secondo le disposizioni indicate nella succitata convenzione edilizia; ne consegue che la prestazione richiesta, strumentale per la vendita a privati a prezzi di libero mercato, non rientra tra i servizi pubblici essenziali ovvero espletata a garanzia di diritti fondamentali di cui all'art. 43, co.4, della L. 449 del 27.12.1997.

Dato atto che la concessione di tale facoltà comporta l'incremento dell'attività del servizio relativo alla valutazione dei vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche di assegnazione di aree per l'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), al quale si correla un aumento delle prestazioni del personale coinvolto, appartenente sia al Settore 6° “LL.PP e Manutenzione” che al Settore 7° “Urbanistica ed Edilizia”, ex art. 15, co.5, del C.C.N.L. del 1.04.1999.

Ritenuto, pertanto, che gli oneri di istruttoria ed eventuali spese connesse, inerenti la procedura di eliminazione del vincolo, dovranno essere posti a carico dei richiedenti, previa determinazione con successivo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale, ai fini della definizione delle risorse relative all'incentivazione di cui all'art. 43, co.4, della L. 449 del 27.12.1997 ed all'art.15 del citato C.C.N.L. 1999.

Vista la *“Convenzione-tipo per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili compresi nella lottizzazione “Algesiro” in applicazione dell'art.31, comma 49bis e 49ter della Legge 23.12.1998 n.448”*, redatta dal Capo Servizio Espropriazioni del Comune di Manfredonia, avv. Monica Balsamo, allegata al presente atto sub lett. A, per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la *“Valutazione economica per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per gli alloggi realizzati dalla cooperativa Algesiro”* redatta dal Capo Servizio Manutenzione del Comune di Manfredonia, ing. Giampio Giuliani, in data 15.05.2014 ed allegata al presente provvedimento sub lett. B, per farne parte integrante e sostanziale.

Precisato altresì, come indicato nella succitata “Valutazione”, che i corrispettivi per l'eliminazione del vincolo saranno aggiornati secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo al periodo successivo alla data di adozione del presente provvedimento e sino alla data di presentazione dell'istanza.

Visto l'art. 35 della legge del 22.10.1971, n.865 e ss.mm.ii.

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, e ss.mm.ii.
Visto l'art. 31, commi da 45 a 50, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Il Consiglio Comunale

Vista e fatta propria la relazione dell'Assessore ai LL.PP.
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli art. 42 e 172, lett. C, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Con 18 voti favorevoli, 2 contrari, espressi per appello nominale dai 20 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 1 (*Conoscitore A.*) dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di accordare ai proprietari degli alloggi realizzati dalla coop. Algesiro la rimozione del vincolo convenzionale relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, previo pagamento di una somma commisurata al corrispettivo determinato in applicazione del comma 48 dell'art.31 della Legge n.448/1998, secondo le condizioni in premessa contemplate e con le riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, oltre al versamento del costo di costruzione dell'alloggio aggiornato alla data della richiesta;

2) di approvare, per l'effetto, la *"Convenzione-tipo per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili compresi nella lottizzazione "Algesiro" in applicazione dell'art.31, comma 49bis e 49ter della Legge 23.12.1998 n.448"*, allegata al presente atto sub lett. A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare la *"Valutazione economica per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione per gli alloggi realizzati dalla cooperativa Algesiro"* del 15.05.2014 ed allegata al presente provvedimento sub lett. B;

4) di precisare che, come indicato nella succitata *"Valutazione"*, i corrispettivi per l'eliminazione del vincolo saranno aggiornati secondo il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo al periodo successivo alla data di adozione del presente provvedimento e sino alla data di presentazione dell'istanza.

5) di stabilire che gli oneri di istruttoria, gli oneri fiscali e notarili inerenti la procedura di eliminazione del vincolo, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, sono poste interamente a carico dei richiedenti;

6) di demandare alla Giunta Comunale l'attuazione del presente provvedimento mediante atto di indirizzo ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L. 449/1997 e dell'art. 15 del C.C.N.L. 1999, al fine di consentire al Dirigente del Settore Urbanistica la riorganizzazione delle prestazioni correlate al servizio e l'approvazione delle determinazioni dirigenziali relative all'istruttoria delle singole istanze, autorizzandolo sin da ora ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune per la

sottoscrizione delle singole convenzioni da stipularsi in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, con l'inserimento delle clausole necessarie per le esigenze specifiche di ogni singola convenzione o per disposizioni normative sopravvenute.

7) di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato l'urgenza ;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 18 voti favorevoli, 2 contrari, espressi per alzata di mano dai 20 consiglieri votanti, su 21 consiglieri presenti, astenuti 1 (*Conoscitore A.*) dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Esce il consigliere *La Torre G.*. Presenti n.20

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Vitulano

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 22 SET.2014 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 22 SET.2014 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del 6° Settore.

Al Dirigente del 3° Settore.

Al Presidente del Consiglio Comunale.

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di
 cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 22 SET.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale

Data 22 SET.2014